



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE III LAVORO

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato,
mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 32253 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2016, discussa e decisa all'udienza del giorno
29.1.2019 e vertente

TRA

██████████ ██████████ ██████████ **in persona del legale rapp. pro tempore,**
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 rappresentata e difesa
dall'Avvocatura Generale dello Stato per delega a margine del ricorso

RICORRENTE

E

**I.N.P.G.I. - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni
Amendola"**, in persona del legale rapp. pro tempore, elettivamente domiciliato in
Roma, Via Nizza n. 35, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv.ti Bruno
E. Pontecorvo

RESISTENTE

E

**I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - in persona del legale
rapp. pro tempore,** elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Beccaria n. 29,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Matano, SgROI, Maritato, D'Aloisio, De Rose,
Ester Ada Vita Sciplino, per procura in atti

TERZO CHIAMATO



OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 5743/2016

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 22.6.2016 l'INPGI adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro chiedendo l'ingiunzione di pagamento per la somma di euro 55.216,00 nei confronti [REDACTED] credito riferito al verbale di accertamento n. 95/2015 risultante dal recupero di contributi Gestione Sostitutiva dell'AGO da giugno 2010 al novembre 2015, relativi alla giornalista [REDACTED] (euro 48.851,00) e somma aggiuntiva (euro 7.365,00).

Esponendo che da verifiche effettuate era emerso che presso l'Università [REDACTED] opera un "Ufficio Comunicazioni e Relazioni con la Stampa" denominato nel 2015 "Ufficio rapporti con la Stampa"; che le predette strutture avevano sempre curato i rapporti tra l'Ateneo e gli organi di informazione; che la giornalista [REDACTED] (pubblicista dal 20.1.2003) e dipendente dell'Università dal 2009, aveva prestato attività giornalistica per l'Ateneo dal marzo 2010, operando dapprima nell'*Ufficio Comunicazioni e Relazioni con la Stampa* (provv. 8834 del 10.3.2010) e successivamente nell'*Ufficio Rapporti con la Stampa* (det. Dir. 125/2015); che dai riscontri effettuati era emerso che la stessa si era sempre occupata della realizzazione dei comunicati stampa per il [REDACTED] e le altre strutture dell'Università, realizzando fino al 2013 la rassegna stampa locale e dal 2010 ricoprendo la carica di Direttore responsabile; che l'attività svolta prevede l'insorgenza dell'obbligo contributivo posto che con nota 80907/2003 il Ministero ha chiarito che i giornalisti impiegati in attività di addetto stampa devono essere obbligatoriamente iscritti all'INPGI, impostazione recepita anche nella circolare 9.2.2004 Inpgi-Inpdap; che l'Università del Salento aveva erroneamente versato all'Inps anziché all'INPGI la contribuzione previdenziale dovuta in relazione al rapporto di lavoro della giornalista; che pertanto i contributi assicurativi e previdenziali dovuti e le sanzioni civili ammontavano ad euro 55.216,00 oltre alla somma aggiuntiva dovuta dal 18.12.2015.

In data 13.7.2016 il Tribunale emetteva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo che veniva notificato il 10.8.2016.

Avverso il monitorio proponeva tempestiva opposizione l'ingiunta con ricorso depositato il 19.9.16 contestando la legittimità della procedura di accertamento seguita dall'Inpgi e la violazione dell'art. 25 d.lgs. 46/1999 e chiedendo la revoca del decreto; In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dei motivi di opposizione, previa autorizzazione alla chiamata in causa dell'Inps, chiedeva di condannare lo stesso, ai sensi dell'art. 2033 c.c., a rifondere all'Università [REDACTED] tutte le somme versate a titolo di contributi previdenziali per la dott.ssa [REDACTED].

Si costituiva in giudizio l'Inpgi contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo o in subordine la condanna dell'Università [REDACTED] al pagamento della somma di euro 55.216,00 in proprio favore.

Sospesa ai sensi dell'art. 649 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto opposto, e autorizzata la chiamata dell'Inps, questo si costituiva in giudizio eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a ripetere i contributi di cui



trattasi e nel merito chiedendo l'accertamento della competenza dell'INPS alla riscossione dei contributi di cui trattasi per la lavoratrice in questione. Espletata l'istruttoria orale, la causa era decisa all'udienza del 29.1.2019 con la pubblica lettura della sentenza.

L'opposizione è infondata.

1. Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è l'accertamento della legittimità del monitorio, ma la sussistenza del credito fatto valere.

Si tratta pertanto qui di accertare non già se il decreto ingiuntivo sia stato emesso sulla base di una prova scritta che possa valer come tale (verbale unico di accertamento n. 95/2015), ma se sussiste o meno il credito contributivo dell'Inpgi con riferimento alla posizione della dipendente [REDACTED] per come invocato nel ricorso per decreto ingiuntivo.

Sul punto e per scrupolo di completezza è utile sottolineare che la circostanza per cui l'istituto previdenziale avrebbe potuto – in astratto – avvalersi del procedimento amministrativo di cui agli artt. 13, 14, 18 della L. 689/1981 per conseguire l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, titolo esecutivo stragiudiziale, non toglie che lo stesso possa azionare i rimedi ordinari onde conseguire per lo stesso credito un titolo esecutivo giudiziale (processo ordinario di cognizione e/o procedimento di ingiunzione). Nella specie poi la scelta era doverosa non essendo stati rilevati illeciti amministrativi.

2. L'Università [REDACTED] ha poi contestato la violazione dell'art. 25 del d.lgs. 46/1999 e succ. mod.: secondo la prospettazione dell'opponente l'Inpgi sarebbe decaduto dal diritto di effettuare ogni attività di riscossione dei contributi assicurativi e previdenziali omessi, posto che è decorso il termine di un anno dal momento in cui il versamento sarebbe stato omesso senza procedere alla iscrizione a ruolo entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo al momento in cui l'inadempimento si sarebbe verificato.

La contestazione è priva di pregio.

La disciplina invocata concerne infatti la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo.

Nella specie invece l'Inpgi, come detto, si è avvalso di una ordinaria azione giudiziaria per fare valere il proprio credito che non è soggetta al menzionato termine di decadenza, ma solo agli ordinari termini di prescrizione.

3. Passando al merito, grava sull'ente previdenziale che agisce per il recupero di contributi non versati – quale attore sostanziale – grava l'onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento del diritto (*Cass. 19354/2010*).

4. Nella specie deve ritenersi che, all'esito dell'istruttoria, tale prova sia stata fornita dall'Istituto ricorrente in monitorio.

Invero è provato e comunque incontestato che [REDACTED] sia dipendente dell'Università [REDACTED] dal 2009 essendo risultata vincitrice di un concorso pubblico per l'immissione in ruolo come “tecnico di laboratorio esperto nella realizzazione e gestione di processi innovativi di comunicazione” e che sia giornalista pubblicista dal 20.1.2003.



L'Inpgi ha allegato che la [REDAZIONE] dal marzo del 2010 al novembre del 2015 abbia svolto attività giornalistica operando dapprima nell'Ufficio Comunicazioni e Relazioni con la Stampa in virtù del provvedimento di assegnazione del 10.3.2010 n. 8834 (doc. 2) e poi successivamente nell'Ufficio Rapporti con la stampa per effetto della determinazione dirigenziale n. 125 del 25.5.2015 (doc. 3).

La prova testimoniale ha, in effetti, dimostrato che la [REDAZIONE] ha concretamente svolto attività giornalistica.

La teste [REDAZIONE], indifferente e credibile, ha confermato che la [REDAZIONE] ha svolto nel periodo in questione (marzo 2010 – novembre 2015) l'attività di unica addetta all'Ufficio Comunicazione e che continuativamente e con carattere di esclusività eseguiva le seguenti mansioni: di redazione di comunicati stampa per il Rettore e gli altri organi dell'Università, di organizzazione e partecipazione a conferenze stampa, di gestione delle richieste di interviste e partecipazione alla loro realizzazione, di cura dei rapporti con organi di informazione (testate giornalistiche, emittenti televisive, radio) e altri soggetti istituzionali, coordinando altresì la redazione del periodico Il Bollettino di cui era il Direttore Responsabile.

La teste ha anche confermato che le testate giornalistiche dovevano rapportarsi con la [REDAZIONE] in quanto la stessa era l'unica referente dell'ufficio.

Parimenti il teste [REDAZIONE], della cui attendibilità pure non vi sono motivi di dubitare, ha affermato che la ricorrente ha lavorato in modo continuativo ed esclusivo, nel periodo oggetto di contestazione, presso l'Ufficio Comunicazione e Relazioni con la Stampa, confermando le mansioni svolte come riferite anche dall'altra testimone.

Tali deposizioni sono poi asseverate dalla produzione documentale in atti: rileva in particolare la campionatura dei comunicati stampa realizzati dalla [REDAZIONE] (doc. 4), i rapporti di ateneo 2010 – 2012 (doc. 5).

Rilevano altresì le conformi deposizioni rese agli ispettori dalla stessa Loredana [REDAZIONE], nonché dai sigg.ri P. [REDAZIONE] e [REDAZIONE] (doc. 6, 7, 8).

Tanto premesso Suprema Corte ha chiarito che *“Costituisce attività giornalistica - presupposta, ma non definita dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista - la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo; assume inoltre rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio, del programma o della testata nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'inserimento continuativo del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa”* (Cass 17723/2011; Cass. 1853/2016).

Nella specie, ritiene il Tribunale che ricorrano sia il contributo creativo che la funzionalità dell'attività svolta alla diffusione della notizia.

La teste [REDAZIONE] ha dichiarato che la [REDAZIONE] realizzava i comunicati stampa per il Rettore e le altre strutture dell'Università organizzando anche le conferenze stampa e curando i rapporti con gli organi di informazione, i giornalisti delle varie testate, essendo la referente unica dell'ufficio: la [REDAZIONE] quindi in particolare attraverso i comunicati stampa e le conferenze stampa ha rielaborato e diffuso



notizie relative all'Università: si tratta di un contributo certo di non eccezionale rilevanza, ma che presupponeva un minimo di creatività intellettuale nella selezione delle notizie, nella predisposizione della rassegna stampa, nella redazione del comunicato, e che consisteva nel descrivere con propri concetti e parole le iniziative dell'Università, operando dunque una mediazione tra l'Ateneo e il pubblico.

D'altro canto le conferenze stampa e i comunicati stampa costituiscono la forma tipica e prevalente con cui gli enti istituzionali e i soggetti collettivi comunicano all'esterno e richiedono la professionalità di un giornalista.

Orbene lo svolgimento dell'attività sopra descritta comporta l'obbligo contributivo nei confronti dell'INPGI (ai sensi dell'art. 1 L. 1564/1951; art. 26 L. 67/1987; art. 76 L. 388/00; cfr. anche circolare Ministero del Lavoro 24.9.2003 n. 80907; circ. congiunta INPGI – INPDAP 9.2.2004).

5. L'Università [REDACTED] [REDACTED], pertanto, ha erroneamente versato all'Inps (ex gestione Inpdap) anziché all'INPGI la contribuzione previdenziale dovuta in relazione al rapporto di lavoro della giornalista [REDACTED] (cfr. doc. 6, 11 fasc. INPGI).

Va poi disattesa la doglianza dell'Università relativa all'inapplicabilità delle sanzioni, stante la scusabilità dell'errore.

Invero l'art. 1189 c.c. non è invocabile dal datore di lavoro che ritenga sussistente l'obbligo contributivo con l'Inps anziché con l'INPGI: la norma in questione presuppone l'errore scusabile, della cui prova è onerato colui che l'invoca posto che il datore di lavoro non può ignorare il contenuto del rapporto di lavoro della propria dipendente con il proprio conseguente obbligo contributivo, comprensivo della somma aggiuntiva a titolo di sanzione (Cass. 18916/2012; Cass. 13075/09). Nella specie, dunque, non vi sono ragioni per ritenere sussistente un errore scusabile, considerato che il contenuto giornalistico dell'attività lavorativa della [REDACTED] doveva certamente essere conosciuto dall'Università.

Ne consegue la fondatezza della pretesa dell'INPGI, comprensiva delle somme aggiuntive.

6. Sui conteggi effettuati parte opponente non ha mosso una puntuale e specifica contestazione e l'opposizione va quindi respinta e il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo.

7. Non può poi essere accolta la domanda di condanna dell'Inps alla restituzione in favore dell'Università [REDACTED] dei contributi erroneamente versati.

Tale domanda presuppone la prova nell'*an* e nel *quantum* dei contributi effettivamente versati.

Tale prova non è stata positivamente fornita dall'Università in sede di ricorso in opposizione e neppure successivamente dopochè l'Inps ha svolto una specifica contestazione sul punto.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tra opponente e opposto e tra opponente e terzo chiamato.



p.q.m.

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:

- respinge l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'Università del Salento al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge in favore dell'INPGI e in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge in favore dell'Inps.

Roma 29.1.2019

Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Valentina Cacace

